



Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(28 aprile 2009, I conv. – 30 aprile 2009, II conv.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.M. 437/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio di "Cembre S.p.A." al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2008 e relative relazioni

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Cembre S.p.A. al 31 dicembre 2008.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2008 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 8.790.112. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, già a disposizione degli Azionisti. Al fine di completare gli investimenti programmati e di favorire l'autofinanziamento, si rivela opportuno conservare almeno parzialmente le risorse che si sono generate. Pertanto, nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio che Vi abbiamo sottoposto, unitamente alla nostra relazione, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, Vi proponiamo di destinare l'utile dell'esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008 come segue:

- agli Azionisti, un dividendo di euro 0,16 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni che hanno diritto di percepire il dividendo e, perciò, complessivamente euro 2.720.000, con messa in pagamento dal 21 maggio 2009, data stacco il 18 maggio 2009;
- alla riserva per utili su cambi da conversione euro 54.248,75;
- il rimanente, pari ad euro 6.015.863,64, a riserva straordinaria.

Vi chiediamo anche di destinare gli utili portati a nuovo, già iscritti in bilancio nel esercizio 2007, per un totale di euro 83.525,97, a riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre:

- (i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
- (ii) la Relazione sul Governo Societario di cui agli artt. 124 *ter* del T.U.F. e 89 *bis* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché alla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., con l'avvertenza che la stessa è disponibile, in copia, presso la sede sociale e trovasi pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations".

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2008, **delibera**
1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, riportante un utile di esercizio pari a euro 8.790.112, in ogni loro parte e risultanza;
 2. di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a euro 8.790.112, come segue:
 - agli Azionisti, un dividendo di euro 0,16 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni che hanno diritto di percepire il dividendo e, perciò, complessivamente euro 2.720.000 con messa in pagamento dal 21 maggio 2009, data stacco il 18 maggio 2009;
 - alla riserva per utili su cambi da conversione euro 54.248,75;
 - il rimanente, pari a euro 6.015.863,64, a riserva straordinaria;
 3. di destinare gli utili portati a nuovo, già iscritti in bilancio nel esercizio 2007, per un totale di euro 83.525,97, a riserva straordinaria.

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 15 maggio 2006; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo

amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, secondo la determinazione dell'Assemblea, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o di regolamento. Si rammenta che, con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima del 28 aprile 2009, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo.

Siete inoltre chiamati a determinare il compenso ai componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, l'Assemblea può assegnare al Consiglio di Amministrazione compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di

attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, nonché determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 15 maggio 2006; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Si rammenta che, con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima del 28 aprile 2009, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari pro tempore vigenti, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui alla scadenza di detto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate

liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la quota di partecipazione sopra indicata per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 22.4 dello Statuto sociale.

Punto 4 all'ordine del giorno

Deliberazioni concernenti l'incarico ad una Società di Revisione, con le modalità dell'art. 159, D. Lgs. 58/1998, per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D. Lgs. 58/1998, per la revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'emissione delle relazione di certificazione sul bilancio al 31 dicembre 2008 viene a scadenza il quarto mandato triennale di revisione contabile conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A.; è quindi necessario provvedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione contabile ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, per gli esercizi dal 2009 al 2017, con le modalità previste dall'art. 159 del medesimo decreto.

Al riguardo, si rinvia alla proposta motivata del Collegio sindacale della Vostra Società depositata in forma separata.

Punto 5 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per tale argomento si rinvia all'apposita relazione depositata in forma separata.

Brescia, 12 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Carlo ROSANI